


OO.SS. Area Dirigenza Medica

Applicazione accordo del 25 maggio 2007 tra
l'Assessorato Regionale Politiche per la Salute e le
Organizzazioni Sindacali per la Dirigenza Medico
Veterinaria sull'utilizzo delle risorse derivanti dal
gettito della Retribuzione Individuale di Anzianità
(R.I.A.) conseguente alla cessazione dal servizio
dei Dirigenti



Arcispedale S. Anna

Applicazione accordo del 25 maggio 2007 tra l'Assessorato Regionale Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali per la Dirigenza Medico Veterinaria sull'utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) conseguente alla cessazione dal servizio dei Dirigenti

Premesso che con l'Intesa sottoscritta in data 25 maggio 2007 fra l'Assessorato Regionale Politiche per la Salute e le Organizzazioni Sindacali per la Dirigenza Medico Veterinaria è stato concordato quanto segue:

1. Le Aziende ed Enti del S.S.R. procedono all'attribuzione del nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale, previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 2006, ai Dirigenti che abbiano maturato, alla data di sottoscrizione del presente accordo, i requisiti di cui al comma 7 del medesimo articolo dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. in argomento (6 luglio 2006);
2. successivamente l'attribuzione di cui al punto 1 avviene all'atto della maturazione da parte dei Dirigenti dei requisiti di cui all'art. 5, comma 7 del C.C.N.L. 5 luglio 2006;
3. per le finalità di cui ai punti 1 e 2 vengono utilizzate, dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 5 luglio 2006 per la Dirigenza Medica - Veterinaria, le risorse economiche derivanti dalla R.I.A. dei Dirigenti cessati dal servizio, al netto degli utilizzi già previsti dalle norme contrattuali nazionali aziendali;
4. nelle Aziende in cui alla data di attribuzione di quanto previsto ai punti precedenti la R.I.A. disponibile non sia sufficiente, si farà fronte tramite le disponibilità che sulla medesima voce si verificheranno negli esercizi successivi;
5. di stabilire che ove, a seguito dell'applicazione delle clausole precedenti si verificassero ulteriori disponibilità rispetto al gettito della R.I.A. tali disponibilità saranno impiegate secondo il seguente ordine di priorità:
 - I. supporto a processi di omogeneizzazione dei trattamenti di posizione aziendali a seguito di processi di riorganizzazione nell'ambito del S.S.R. (vedasi ad es. accorpamento Aziende USL di Bologna);
 - II. una volta applicato quanto previsto dalla direttiva regionale ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'area interessata, in merito alla dinamica dei fondi relativamente alle modifiche di organico, le ulteriori disponibilità verranno utilizzate sul fondo della retribuzione di posizione a copertura dei maggiori oneri, non finanziati da risorse contrattuali, derivanti dai processi di stabilizzazione del lavoro precario. Ciò secondo un tetto non superiore al 10% per Azienda ed in ragione di anno per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009, in caso di non utilizzo, tali risorse confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento;
 - III. destinazioni previste dalla contrattazione integrativa aziendale.
6. Fatti salvi quelli già previsti dalla contrattazione nazionale e aziendale, sono disponibili a livello aziendale finanziamenti di istituti contrattuali tramite il gettito della R.I.A., determinatosi alla data del 1° gennaio 2006.

Dato atto che l'ammontare della R.I.A., fatta salva la parte già impegnata nella contrattazione nazionale e aziendale, per gli anni 2006 e 2007 (come previsione sulla base delle cessazioni dal servizio dei Dirigenti già definiti nell'anno in corso sino al 31.12.2007) è la seguente:

✚	Anno 2006	€.	57.746,35
✚	Anno 2007	€.	158.483,70

LE PARTI CONCORDANO

1. di procedere all'attribuzione del nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale, previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 5 luglio 2006 ai Dirigenti Medici che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 7 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore del C.C.N.L. di cui trattasi (6 luglio 2006);
2. di procedere successivamente all'attribuzione di cui al punto 1 all'atto della maturazione da parte dei Dirigenti dei requisiti di cui all'art. 5, comma 7 del C.C.N.L. 5 luglio 2006;
3. di dare applicazione di quanto stabilito al punto 1 e 2 adeguando la mensilità del mese di luglio 2007 per coloro che risultano già in possesso dei requisiti;
4. di attribuire gli eventuali arretrati per il periodo precedente al 1° luglio 2007 (al massimo dal 6 luglio 2006 al 30 giugno 2007) con lo stipendio del mese di agosto 2007;
5. di riservarsi, successivamente all'effettiva conoscenza della residua disponibilità economica conseguente all'applicazione dei punti 3 e 4, rispetto alle quote indicate in premessa un'integrazione del presente accordo con la quale definire la loro utilizzazione, tenuto conto dell'ordine di priorità indicato nell'Intesa stipulata in sede regionale in data 25 maggio 2007.

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains four signatures. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the representatives of the parties involved in the agreement.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Carlo Geronzi

M. Baldo

PER LE OO.SS. AREA MEDICA

ANAAO-ASSOMED

ANPO

FED. CISL-MEDICI

FP CGIL MEDICI

Fed. UIL FNAM, FIALS-
NUOVA ASCOTI, CUMI-
AMFUP

FE.S.ME.D. (ACOI,
ANMCO, AOGOI, SUMI,
SEDI - FE.ME.PA., ANMDO)

UMSPED (AAROI -
AIPAC, SNR)

CIMO - ASMD

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

t. Ueberhoff

[Signature]

Ferrara,

Siglato il _____

Sottoscritto il 10.07.07